

Ordinanza municipale

Concernente le misure da adottare per impedire il deturpamento del paesaggio

Ris. Mun. No. 230 del 21 dicembre 2004

Il Municipio di Stabio

richiamati gli articoli:

- 48 del Regolamento Comunale
- 107 e 192 LOC e 25 RALOC,
- 7 delle Norme di attuazione del Piano regolatore.

Considerato lo stato di incuria e di abbandono di diversi terreni della propria giurisdizione come pure le situazioni deturpanti di terreni a confine con strade comunali e/o cantonali;

ha deciso:

1. ai proprietari di terreni situati sul territorio giurisdizionale del Comune è fatto obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo provvedendo regolarmente e nei termini usuali all'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione.
2. nel caso di una situazione chiaramente deturpante e indisponente del profilo di una corretta e normale salvaguardia delle cose e della sicurezza per la circolazione stradale, il Municipio, previa diffida si riserva di intervenire per l'esecuzione d'ufficio dei necessari lavori a spese dell'obbligato.
3. la presente ordinanza che abroga e sostituisce quella del 27 settembre 2004, è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 28 settembre al 12 ottobre 2004 ed entra immediatamente in vigore. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato – Bellinzona, nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI STABIO

Il Sindaco

Avv. Davide Socchi

Il Segretario

Agostino Bernardi